



TRIBUNALE DI TRANI

PRESIDENZA

Indirizzo: Tribunale di Trani
Piazza Duomo n. 10
76125 – TRANI (BT)

e-mail: segreteria presidenza.tribunale.trani@giustizia.it
PEC: prot.tribunale.trani@giustiziacerit.it
Tel. 0883-505208 (Segr. Presid.)

Prot. n. 84/2025

Trani, 14 GEN. 2025

OGGETTO: Nota Prot. E. 73/25 del 14.1.25 Presidente COA Trani - Richiesta estensione del decreto di sospensione dell'utilizzo dell'applicativo APP anche nei confronti di soggetti abilitati estenri, ex art. 175 bis comma 4 cpp.

**Al Sig. Presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
TRANI**

E p.c. Al Procuratore della Repubblica
Al Presidente della Sezione Penale-Gip/Gup
Al Magrif penale
Ai Magistrati Professionali e Onorari
Ai Direttori Settore Penale

SEDE

Con riferimento alla nota pervenuta in data 14.01.2025 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, con la quale si chiede “*ad integrazione del suindicato provvedimento, che anche i soggetti abilitati esterni, e quindi i difensori delle parti siano autorizzati a depositare atti, documenti, richieste e memorie con modalità non telematiche (PEC e/o cartaceo), sino al 31/3/2025*”;

letto il parere del Magrif penale del Tribunale di Trani, richiesto e pervenuto in data 14.1.2025;

si tiene a precisare

che, a mente di quanto previsto dall'art. 3, D.M. 29 dicembre 2023, n. 2017, come modificato dall'art. 1, co. 1 e 2 del D.M. del 27.12.2024, n. 206, le modalità di deposito per le due tipologie di “soggetti abilitati” risultano differenti, in quanto, per i magistrati ed il personale amministrativo, la novella legislativa ha previsto il deposito degli atti mediante l'applicativo ministeriale A.P.P. per mezzo della cd. *firma remota* della quale tutto il personale giudiziario e amministrativo si è dotato da ultimo;

diversamente, per il cd. soggetti abilitati “esterni” ovvero difensori (anche prima della novella del 27.12.2024) il deposito degli atti è previsto che avvenga attraverso il cd. P.S.T. – P.D.P.

Da ciò ne discende che le ragioni di criticità poste a fondamento dell'adottato decreto e sollevate dal Mag.Rif. relative all'applicativo APP (*redazione di provvedimenti giudiziari, mancanza di un “titolario” aggiornato sempre relativo alla redazione di provvedimenti giudiziari, assenza di periodo di formazione del personale amministrativo e giudiziario, digitalizzazione massiva di atti giudiziari da parte del personale amministrativo, verifica da parte del personale del CISIA che tutto il personale amministrativo fosse profilato per l'utilizzo di*

APP e sia dotato di firma digitale) non sono sovrapponibili all'applicativo P.S.T. - P.D.P. che i difensori quotidianamente utilizzano per depositare in via telematica gli atti e documenti.

A tal fine, a mente della nota n. 38/25/E del 09.01.2025, che si allega, pervenuta dal Ministero della Giustizia, si tiene a precisare che, nel corso delle udienze in camera di consiglio e dibattimentali, gli atti, memorie o comunque documenti prodotti dalle parti processuali saranno scansionati (anche al termine dell'udienza e comunque senza ritardo, salvo che si tratti di documenti che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica) dall'ausiliario del magistrato e, da quest'ultimo, successivamente depositati in modalità telematica, come richiamati nel verbale, ai fini della completezza del fascicolo informatico (deposito telematico previa acquisizione tramite "scansione" dell'originale analogico).

Per le ragioni che precedono, l'istanza non può, allo stato così come formulata, essere accolta.

Si allegano: richiesta Coa Trani;

parere Magrif penale;

Circolare Ministeriale richiamata.

Distinti saluti.



Il Presidente del Tribunale
dott. Salvatore Casiello